

Assicurazione a vita intera a capitale e a premi rivalutabili con complementare obbligatoria in caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: VALORE PROTETTO NEW
Contratto rivalutabile (Ramo I)
Data di aggiornamento del documento: 03/06/2019
(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 10.305.482.318 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 8.292.508.059 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.508.422.347

Requisito patrimoniale minimo: € 2.760.353.360

Fondi propri ammissibili: € 16.322.388.567

Indice di solvibilità (solvency ratio): 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento dei premi annui, in caso di decesso dell'assicurato Generali Italia paga al beneficiario una prestazione in forma di capitale rivalutabile collegata ai risultati di una gestione separata scelta dal contraente (Gesav o Geval/\$).

I regolamenti delle gestioni separate sono disponibili sul sito internet www.generali.it.

COPERTURE COMPLEMENTARI

Prestazioni in caso di decesso

- Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante (obbligatoria): se l'assicurato muore prima della scadenza del piano di versamento dei premi, ai beneficiari indicati in polizza è pagata una prestazione complementare aggiuntiva in forma di capitale oltre alla prestazione principale.
- Assicurazione in caso di decesso dovuto ad infortunio a premio annuo costante e capitale costante (facoltativa): in caso di decesso dovuto ad infortunio dell'assicurato prima della scadenza del piano di versamento dei premi, ai beneficiari indicati in polizza viene pagata una prestazione complementare aggiuntiva infortuni che viene raddoppiata qualora il decesso sia dovuto a incidente stradale.

Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o almeno pari a 73 anni e 6 mesi
- Persone che al termine del piano di versamento premi hanno un'età almeno pari a 80 anni e 6

**Ci sono limiti di copertura?****PRESTAZIONE PRINCIPALE**

La prestazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURE COMPLEMENTARI**Assicurazione temporanea caso morte (TCM) a premio annuo costante e capitale costante (obbligatoria)****Esclusioni**

E' escluso il decesso causato da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- suicidio, se avviene nei primi due anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi di esclusione Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti di emissione e quietanza.

Limitazioni

L'assicurazione opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a € 400.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale.

In questo caso, nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza") l'assicurazione è limitata solo al caso di decesso per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso, Generali Italia paga solo la somma dei premi versati al netto dei diritti di emissione e quietanza.

Assicurazione in caso di decesso dovuto ad infortunio a premio annuo costante e capitale costante (facoltativa)**Esclusioni**

Oltre alle esclusioni previste per l'assicurazione complementare obbligatoria, è escluso il decesso dovuto a lesioni causate da:

- partecipazione a corse e gare e alle relative prove e allenamenti, eccetto corse podistiche, gare di bocce, pesca, tiro, scherma e tennis
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio

- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Limitazioni

Oltre alle limitazioni previste per l'assicurazione complementare obbligatoria, questa copertura complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dal giorno delle lesioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente.

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'assicurato:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti:
- se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
- che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
- l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato

Generali Italia si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione qualora il caso specifico presenti particolari esigenze istruttorie.

Prescrizione:

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Erogazione della prestazione:

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il versamento di premi ricorrenti secondo un piano la cui durata, variabile da 7 a 25 anni, è scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto. Il primo premio, anche se frazionato, è dovuto per intero.

Per le coperture complementari in caso di decesso e in caso di decesso per infortunio è prevista la corresponsione di premi annui di importo costante, alle stesse scadenze previste per i premi dell'assicurazione principale.

L'importo del premio ricorrente è scelto liberamente dal contraente nel rispetto dei seguenti limiti minimi e massimi:

- Premio annuo costante minimo: € 750 (di cui € 600 per la prestazione principale e € 150 per la copertura complementare con rata di premio minima pari a € 100)
- Premio annuo costante massimo: € 10.000 (comprensivo del premio per la prestazione complementare)

I limiti sopra indicati comprendono i costi, il premio per le coperture complementari attive e, se presente la copertura in caso di decesso dovuto ad infortunio, l'imposta.

	<p>I premi versati, al netto della parte del premio per le prestazioni complementari e dei costi trattenuti da Generali Italia, sono investiti in una delle due gestioni separate (Gesav o Geval/\$), a scelta dal contraente.</p> <p>Il versamento del premio può avvenire con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico presenti in agenzia • bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato • assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità • assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità • bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario • altre modalità offerte dal servizio bancario o postale • pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e. <p>Non è possibile il versamento dei premi in contanti.</p> <p>Il contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio viene maggiorato del 2% in caso di rateazione semestrale, del 2,5% in caso di rateazione quadrimestrale, del 3% in caso di rateazione trimestrale, del 3,5% in caso di rateazione bimestrale e del 4,5% in caso di rateazione mensile.</p>
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso dei premi versati.
Sconti	Non sono previsti sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>L'assicurazione principale è a vita intera: la sua durata coincide quindi con la vita dell'assicurato. Il piano di versamento dei premi ha la durata scelta dal contraente, tra un minimo di 7 anni e un massimo di 25 anni.</p> <p>La durata delle coperture complementari è pari alla durata del piano di versamento dei premi indicata in polizza.</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Finché il contratto non è concluso, il contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una raccomandata all'agenzia presso la quale è stata sottoscritta. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Generali Italia, per mezzo della medesima agenzia, restituisce al contraente gli importi eventualmente già versati.
Recesso	<p>Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato diminuito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parte relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto • spese sostenute per l'emissione del contratto • eventuali imposte se presente la copertura in caso di decesso dovuto ad infortunio.
Risoluzione	Se non sono state versate almeno le prime due annualità di premio, trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non versata il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Generali Italia.



A chi è rivolto questo prodotto?

VALORE PROTETTO NEW è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail, con un'esigenza di risparmio, un orizzonte temporale almeno medio e un profilo di rischio basso (se viene scelta la gestione separata Gesav) o medio (se viene scelta la gestione separata Geval/\$).

I clienti retail sono le persone fisiche, le associazioni senza scopo di lucro e le aziende, queste ultime con almeno due dei seguenti requisiti patrimoniali: totale di bilancio < € 20.000.000; fatturato netto < € 40.000.000; fondi propri < € 2.000.000.

Il prodotto è rivolto ad assicurati che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età almeno pari a 18 anni ed inferiore a 73

anni e 6 mesi.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave (KID). Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per riscatto

Il riscatto totale è pari al capitale ridotto in funzione degli anni interamente versati e calcolato all'anniversario coincidente o immediatamente precedente la richiesta. A tale capitale ridotto si applica la percentuale riportata di seguito:

- se il riscatto è chiesto prima della scadenza del piano di versamento dei premi: 1%
- se il riscatto è chiesto dopo la scadenza del piano di versamento dei premi: nessuna penale.

Costi di intermediazione

Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 21,17%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Garanzia

In caso di decesso dell'assicurato è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei premi investiti in gestione separata (o al relativo controvalore in dollari USA se si sceglie la gestione separata Geval/\$), al netto dei costi, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali.

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione.

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali. Il valore trattenuto è determinato come segue:

Valore trattenuto		1,20%
	Se rendimento della gestione separata $\geq 4,10\%$ e $< 4,20\%$	+ 0,03%
	Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%)	+ 0,03%

La misura annua di rivalutazione può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia sopra descritta, i capitali rivalutati non possono risultare inferiori ai rispettivi capitali assicurati iniziali.

L'anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

Sono previsti riscatti e riduzioni per l'assicurazione principale, purché siano versate almeno le prime due annualità di premio e l'assicurato sia in vita. I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

Riscatto totale

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto alla ricorrenza annuale precedente la data di richiesta, al netto dei costi se il riscatto avviene nel corso della durata del pagamento dei premi.

Il riscatto totale estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

Riscatto parziale

È possibile chiedere il riscatto parziale solo dopo aver completato il piano di versamento. L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri del riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che rimane dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 1.000 euro.

Riduzione

Nel caso di interruzione del pagamento dei premi a seguito del pagamento di almeno due annualità di premio il contratto rimane in vigore e il valore del contratto risulta ricalcolato applicando una percentuale di riduzione in funzione degli anni (e frazioni di anno) mancanti al termine del piano alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Le coperture complementari rimangono prive di qualsiasi ulteriore effetto dalla data

	<p>dell'interruzione del piano di versamento dei premi relativi alla prestazione principale.</p> <p>Riattivazione Entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata, il contraente può riattivare il contratto, mediante richiesta scritta, riprendendo a versare i premi previsti dal piano di versamento. La riattivazione del contratto è possibile previo versamento dei premi arretrati, aumentati del tasso di riattivazione.</p> <p>Alla riattivazione le coperture complementari si riattivano (con facoltà per Generali Italia di chiedere accertamenti sanitari e decidere tenendo conto dell'esito)</p> <p>Per le coperture complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni sui valori di riscatto/riduzione è possibile rivolgersi all'agenzia cui è assegnato il contratto. Per informazioni su tali valori:</p> <p>Generali Italia S.p.A. - Coordinamento Assistenza e Service Center Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma Fax: 06.47224774 E-mail: informazioni.it@generali.com</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro.</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto Le somme dovute da Generali Italia in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti sia dalle imposte di successione sia, per la quota relativa al rischio demografico, dall'IRPEF; • se corrisposte in caso di vita dell'assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva, sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta da Generali Italia e l'ammontare dei premi relativi al caso vita corrisposti dal contraente. <p>Generali Italia non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che esercitano attività d'impresa; • persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa. <p>Tassazione specifica delle coperture complementari: Sui premi relativi alle coperture complementari in caso di decesso per infortunio è dovuta una</p>
---	--

imposta del 2,5%.

Il premio delle coperture complementari dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Le prestazioni pagate da Generali Italia per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.